

## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

### ■ CONCORSO (scad. 12 marzo 2012)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'84° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2012/2013. *(GU n. 11 del 10-2-2012)*

#### IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,

della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;

Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;

Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di L'Aquila e il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;

Ritenuto di dover prevedere riserve di posti in misura pari:

a 26 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

a 20 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando;

Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, per l'anno accademico 2012/2013, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'84° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:

a) n. 350 allievi marescialli del contingente ordinario;  
b) n. 50 allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi:

1) n. 12 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»;

2) n. 30 per la specializzazione «tecnico di macchine»;

3) n. 8 per la specializzazione «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».

2. Dei 350 posti per il contingente ordinario:

a) 26 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

**b) 20 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.**

3. 10 dei 30 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita' di cui all'art. 2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.

4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.

5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte.

6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.

7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito.

8. Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;

- e) una prova orale di cultura generale;
- f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
- g) una prova facoltativa di informatica.

9. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.

## Art. 2

### Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

#### 1. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanziari, gli allievi finanziari nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:

1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il 35° anno di eta';

2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2011/2012;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;

5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che:

**1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;**

2) godano dei diritti civili e politici;

3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione;

6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;

8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta

l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2011/2012.

2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.

3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorita':

a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;

b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;

c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di Vertice, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;

d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale dipendente.

4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.

5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3

#### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale.

Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.

2. I militari del Corpo in servizio devono compilare la domanda seguendo la medesima procedura informatica di cui al comma 1.

3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it), e spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.

Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o integrazioni.

5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 3:

a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4.

b) sono archiviate nel caso in cui:

1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 3;

2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;

3) non siano sottoscritte;

4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).

6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione per una sola specializzazione.

8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.

#### Art. 4

##### Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):

a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;

b) il reparto cui e' in forza;

c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2011/2012;

e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non idoneo» all'avanzamento;

f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4;

g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';

h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di

cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».

3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):

a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;

b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;

f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione;

g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di appartenenza;

i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2011/2012;

m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

n) l'indirizzo proprio completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;

o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;

p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4;

q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';

r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:

a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;

b) prova di informatica.

5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono:

a) compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritte e orali;

b) presentare l'attestato di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera a), con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4.

6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono presentare idonea documentazione comprovante il possesso di tale requisito con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4.

7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive.

8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.